

REGIONE LAZIO

Provincia di Viterbo

Comune di Viterbo

Ente proprietario:

Regione Lazio

SCHEMA di CAPITOLATO D'ONERI

Progetto di utilizzazione di fine turno del bosco
ceduo di castagno

Località Rinchiusa e Puntone della Croce

Particelle Forestali n. 3 e 6

Roma li, _____

SCHEMA di CAPITOLATO D'ONERI

Delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il taglio del bosco governato a ceduo di castagno in località *Rinchiusa* e *Puntone della Croce (Macchia dell'Ospedale)* – Particelle Forestali 3 e 6 del redigendo Piano di Gestione e Assestamento Forestale della Tenuta Bosco Montagna (Comune di Viterbo) di proprietà della Regione Lazio di seguito chiamato Ente, ed identificato nel NCT al Foglio 217 particelle n. 88, 111 e 112 e al Foglio 233 particelle n. 6, 9 e 10.

A) CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 – La Regione Lazio (successivamente Ente) con sede in _____ P.IVA n. _____ rappresentata per il presente atto da _____ in qualità di _____ pone in vendita in esecuzione della Delibera di _____ n. _____ del ____/____/____; il materiale legnoso ritraibile dal bosco *Rinchiusa* e *Puntone della Croce (Macchia dell'Ospedale)* – Particelle Forestali 3 e 6 in Comune di Viterbo. La vendita avviene a mezzo di asta pubblica ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo di base di € **254.800,00 (duecentocinquantaquattromila ottocento Euro)**. La vendita è fatta a rischio, pericolo ed utilità del deliberatario. Egli eseguirà il taglio, l'esbosco, l'allestimento, ed il trasporto del legname, nonché, tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualunque causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo per qualunque ragione. L'Ente venditore all'atto della consegna garantisce solamente i confini ma non garantisce la quantità e la qualità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Art. 3 - Il materiale legnoso posto in vendita è costituito da paleria per uso agricolo, tronchi da sega, paleria da travatura e legna da ardere nelle quantità specificate nel progetto di taglio. La superficie della futura tagliata è racchiusa entro i seguenti confini, circoscritti con linee naturali, quali i fossi sul lato nord e sul lato sud, mentre ad est è contraddistinto da macere e recinzioni in filo spinato e ad ovest dalla strada provinciale Sanmartinese.

Art. 4 - La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso di asta. Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione di gara darà a richiesta tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

Art. 5 - Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono presentare, o allegare all'offerta in caso si tratti di gara ad offerte segrete:

1. Certificato da cui risulti la loro iscrizione come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella di gara. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato

rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera di Commercio stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.

2. Un certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale C.F.S. del territorio nel quale esercitano la loro attività di data non anteriore a due mesi a quella della gara da dove risulta l'iscrizione dell'impresa all'albo tenuto presso il C.F.S.
3. La quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio di 25.480,00 € (venticinquemila quattrocento ottanta/00 Euro) a garanzia dell'offerta e per spese di contratto (per carta bollata, diritti di rogito, registrazione, ecc.), le quali sono tutte a carico del deliberatario a carico del quale è anche l'I.V.A. nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge. Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile è consentito di effettuarlo prima dell'apertura della gara nelle mani del Presidente della Commissione di Gara, in assegni circolari intestati o girati a favore dell'Ente appaltante. Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta e a pagare le spese di contratto che sono tutte a totale carico del deliberatario. Se tale deposito successivamente, risultasse insufficiente, il deliberatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'ente proprietario, mentre se il deposito risultasse esuberante l'Ente stesso dovrà restituire al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato il taglio e lo smacchio verranno sospesi e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze ed incameramenti previsti nell'art. 23 del presente capitolato.
4. Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente capitolato.
5. Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato tale procedura, debitamente legalizzata dovrà essere unita in originale al verbale.

Art. 6 - Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualunque altro motivo.
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alle liquidazioni di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. 7 - L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 8 - Il deliberatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni. Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi e nel caso che detta approvazione non avvenga nei tre mesi della stipulazione del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'Art. 5 senza il dovuto indennizzo.

Art. 9 - Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo, è da sottoscrivere dal presidente della commissione di gara, dall'ufficiale rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo quanto approvato secondo il disposto dal precedente articolo di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo e non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà

menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art. 82 del Regolamento di contabilità. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autenticata del contratto di vendita approvato corredata da una copia del verbale di aggiudicazione del Capitolato d'Oneri. L'aggiudicatario dovrà eleggere a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo dove ha sede l'ente appaltante.

Art. 10 - Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire presso la Cassa dei Depositi e Prestiti o altra Banca un deposito cauzionale definitivo in numerario o in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa del giorno di Gara, oppure apposita polizza fidejussoria, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali della misura del _____ (_____) % dell'importo del contratto. La cauzione provvisoria di cui all'art. 5 può essere trasferita a far parte della cauzione definitiva riducendo di eventuale ammontare il versamento stesso. In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha la facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

Art. 11 - Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro i termini ivi previsti, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'Impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 12 - Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, l'Amministrazione appaltante inviterà l'Aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro 20 (venti) giorni il materiale venduto. Copia dell'invito e del Contratto di vendita sarà rimesso al _____ incaricato delle attività di sorveglianza al taglio; detto Sorvegliante provvederà a sua volta in rappresentanza dell'Ente, e previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale, alla consegna stessa del bosco. Copia dello stesso contratto sarà inviato per conoscenza all'Amministrazione provinciale di Viterbo – Ufficio Boschi - e al Comando provinciale del CFS. La Sorveglianza al taglio darà atto, nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario e da due testimoni ove trovasi il materiale venduto costituito esclusivamente dai polloni e dalle matricine di castagno, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art. 15. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove egli rifiuti o condizioni la presa di consegna del materiale venduto, essa sarà da intendere come non avvenuta. Su richiesta dell'aggiudicatario, e la Sorveglianza al taglio lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del Capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare. Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termini e consegna derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorrano a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dell'avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente. Trascorsi i tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia presa regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del

precedente art. 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

Art. 13 - L'Aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente in due rate uguali scadenti:

- la prima all'atto della stipula del Contratto;
- il saldo, quando l'aggiudicatario avrà tagliato metà del bosco, entro comunque sei mesi dalla stipula del contratto.

In caso di ritardo decorrono a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo.

Qualora poi il ritardo durasse oltre il mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 14 - L'aggiudicatario dovrà comunicare formalmente con preavviso di 15 (quindici) giorni l'inizio dei lavori all'Amministrazione dell'Ente, al Comando Provinciale C.F.S. e alla stazione C.F.S. competente per il territorio.

Art. 15 - Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso dovrà essere terminato entro _____ (_____) mesi dalla data della consegna e comunque, entro e non oltre, 24 (ventiquattro) mesi dalla data di autorizzazione della Provincia di Viterbo. Il legname e la legna non tagliati oggetto della vendita, costituito dalle sole piante di castagno, e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà all'Ente rimanendo pur sempre l'Aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art.16 - La proroga dei termini dovrà essere chiesta all'Ente proprietario, due mesi prima dello scadere dei termini stessi. La proroga dei termini, comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi dalla Sorveglianza al taglio

Art. 17 - L'aggiudicatario, non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente Art. 12.

Art. 18 - L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite del presente Capitolato sia delle prescrizioni progettuali, autorizzative e nel rispetto del Regolamento della Regione Lazio n. 7/2005.

Art. 19 - Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della stessa, la Sorveglianza al taglio procederà, alla presenza dell'aggiudicatario, di un eventuale rappresentante dell'Ente e di due testimoni, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcatura (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio e alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, gli organi competenti per la vigilanza daranno luogo alle sanzioni amministrative.

Art. 20 - E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciare pascolare animali da tiro, da soma ed altri.

Art. 21 - Il taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, con strumenti ben taglienti ,a superficie liscia ed inclinata rispetto al piano orizzontale, senza produrre lacerazioni alla corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso della Sorveglianza al taglio dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte. Comunque, per le eventuali piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello.

Art. 22 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatte ed in modo che siano sempre visibili tutte le piante contrassegnate con gli anelli periferici impressi a petto d'uomo sia doppi che singoli o qualunque altro segno praticato con la vernice. Per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le penalità di cui all'art. 37.

Art. 23 - Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli Agenti Forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi misura le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, per il rilascio di matricine non marcate aventi un diametro inferiore a quello medio , l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente. Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Regolamento al R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 approvato con R.D. n. 1126 del 16/05/1926, su cui si è attenuta l'attuale normativa. La stima degli indennizzi sarà fatta dal Collaudatore con i criteri sopra indicati. Le penalità stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Tesoreria dell'Ente proprietario in base alla L.R. n. 44 del 12 settembre 1994.

Art. 24 - La Sorveglianza al taglio previo avviso all'Amministrazione dell'Ente si riserva la facoltà di sospendere con comunicazione spedita per raccomandata con avviso di ritorno all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli organi preposti alla vigilanza, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli organi preposti alla vigilanza con ratifica scritta della Sorveglianza al taglio rimanendo all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 12.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria redatta dalla Sorveglianza al taglio salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 25 - Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 7/2005 in merito al periodo di tempo entro il quale dovrà effettuarsi e alle penali da corrispondere per le eventuali infrazioni.

Art 26 - L'aggiudicatario è obbligato:

- a) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- b) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- c) a posizionare cartelli del cantiere di taglio ed esbosco su tutti gli accessi dell'area stessa;
- d) a mettere in sicurezza il passaggio del sentiero della via Francigena rispetto ad eventuali turisti di passaggio;
- e) a sistemare la viabilità forestale prima, durante e dopo l'intervento garantendo la manutenzione di un piano viario funzionale e l'allontanamento delle acque meteoriche nei tratti in pendenza anche attraverso traverse e scoline;
- f) a nominare un responsabile delle operazioni di taglio con la qualifica di dottore agronomo o forestale abilitato che garantirà i rapporti con la sorveglianza al taglio dell'Ente appaltante;
- g) ad esonerare e rilevare comunque l'Ente e la sorveglianza al taglio anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dalle attività di utilizzazione, esbosco e qualsiasi utilizzo dei predetti passaggi, vie, ecc.

Art. 27 - L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità competente che provvederà altresì a designare il luogo dove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo scadere del termine stabilito con l'art. 15 del presente Capitolato d'Oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

Art. 28 - La carbonizzazione è permessa con le modalità stabilite dall'art. 72 del R.R. n. 7/2005.

Art. 29 - Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dalla Sorveglianza al taglio. Per ogni cento metri lineari di via aperta o ampliata senza autorizzazione, l'aggiudicatario pagherà una penale di cui all'art. 37.

Art. 30 - Il deliberatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie altrimenti incorrerà nelle sanzioni e nell'indennizzo del danno all'ente proprietario

Art. 31 - Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata con eventuale comunicazione raccomandata all'Ente, alla Sorveglianza al taglio ed al Comando Provinciale C.F.S. In tale caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale raccomandata. Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante da _____ avente idonei competenze tecniche e da questo designato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione, come avanti determinata. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare, in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza. Copia del Verbale di collaudo dovrà essere trasmessa al Comando Provinciale del C.F.S.

Art. 32 - L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli addebiti ivi ritenuti.

Art. 33 - Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo

dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

Art. 34 - L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere ad ogni termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

Art. 35 - L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque o contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco e il trasporto esonerando e rilevando l'Ente di qualsiasi azione o responsabilità a riguardo.

Art. 36 - Avvenuto il collaudo il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario; il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che il Collaudatore abbia verificato che da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il deposito degli art. 33 e 35.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 37 – Le penali comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1- taglio di piante, polloni e/o matricine, diverse dal castagno € 50,00 cadauna;
- 2- taglio di piante, polloni e/o matricine, con anello, doppio anello o comunque da preservare al taglio € 50,00 cadauna;
- 3- rilascio di matricine non marcate avente diametro inferiore a quello medio € 50,00 cadauna;
- 4- danneggiamento di ceppaia o dei riscoppi € 30,00 cadauna;
- 5- danneggiamento di novellame € 30,00 a metro quadro;
- 6- apertura di pista con movimento terra o ampliamento di piste esistenti € 100,00 a metro lineare;
- 7- mancata sistemazione, ripristino e/o danneggiamento piste esistenti € 100,00 a metro lineare.

Art. 38 - La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

Art. 39 - Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme del Reg. n. 827 del 23/05/1924.

Art. 40 - L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto del precedente art. 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce. Agli effetti tutti dell'art. 134 del Codice Civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso visione e cognizione dei precedenti art. 2, da 7 a 12, da 14 a 16, 18, da 21,a

26, da 28 a 32, 35 e 36 del su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

Roma, li.....

Firma delle Parti

.....
.....

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 41 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- a) riservare dal taglio tutte le piante di specie **diverse** dal castagno (*Castanea sativa*) presenti all'interno delle particelle forestali oggetto di utilizzazione ed identificate nel NCT del Comune di Viterbo al Foglio 217 particelle n. 88, 111 e 112 e al Foglio 233 particelle n. 6, 9 e 10;
- b) riservare dal taglio le eventuali piante doppiamente anellate al fusto a 1,30 m da terra con vernice indelebile, che delimitano i confini del bosco assegnato al taglio;
- c) riservare dal taglio le piante doppiamente anellate, che materializzano le aree di saggio e le matricine segnate nel loro interno e al di fuori delle stesse;
- d) far rimanere a dote del bosco n° 40 matricine del turno ad ettaro, rappresentate dai soggetti contrassegnati con anello di vernice indelebile e da quei soggetti eventualmente non marcati comunque di diametro, a 1,30 cm dal suolo, non inferiore a quello medio;
- e) rispettare tutte le prescrizioni emesse in fase progettuale e quelle degli enti preposti al rilascio di atti autorizzativi;
- f) rispettare tutte le imposizioni comminate per iscritto dal rappresentante dell'Ente proprietario individuato nel Sorvegliante al Taglio;
- g) non realizzare l'apertura di nuove piste permanenti;
- h) sistemare le piste esistenti e posizionate anche canalette in legno per lo sgrondo delle acque sulla viabilità principale maggiormente pendente;
- i) sistemare le recinzioni esistenti che separano i lotti boschivi, per garantire l'efficacia delle stesse e il rispetto del taglio dal bestiame pascolante;
- j) sgomberare per una distanza di almeno 20 metri dalla strada provinciale tutti gli scarti della lavorazione al fine di diminuire il rischio incendi.

Roma, li.....

FIRMA DELLE PARTI

.....
.....